

racc. a.r. / pec

Al Ministero dell'Istruzione
viale Trastevere n.76/A
00153 Roma
PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: diffida e messa in mora

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, res.te a _____ CF: _____,
in servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in epigrafe con contratto a tempo
_____ (dal) _____ e con qualifica _____, attualmente
impiegato presso l'istituto _____

premesse

1. nel profilo e qualifica di appartenenza, lo scrivente ha sinora lavorato con contratto a termine, alle dipendenze del MIUR, nei periodi di seguito elencati:

dal _____ al _____

dal _____ al _____

dal _____ al _____

dal _____ al _____

dal _____ al _____

dal _____ al _____

dal _____ al _____

per un totale di anni _____ mesi _____ e gg _____ di servizio pre ruolo
prestato nel profilo di appartenenza;

2. nonostante però l'ormai generalizzato riconoscimento giudiziale del diritto agli scatti di anzianità per il servizio non di ruolo svolto dal personale scolastico, l'amministrazione in epigrafe non ha ancora provveduto a sanare la situazione dello scrivente;
3. nessuna retribuzione individuale di anzianità (progressioni economiche) viene infatti a tutt'oggi riconosciuta al sottoscritto in relazione al servizio non di ruolo svolto;
4. eppure la Corte di Giustizia europea ha ripetutamente esplicitato il contenuto e la portata dei principi di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70 in relazione alle ipotesi di discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in costanza di rapporti a termine;
5. ad oggi, però, nessuna equiparazione con il personale a tempo indeterminato è ancora espressamente prevista nel nostro ordinamento in merito a scatti di anzianità (retribuzione individuale di anzianità nel caso di specie), progressioni economiche e di livello ed anzianità di servizio in genere;
6. nel comparto Scuola, in particolare, l'anzianità del servizio pre ruolo è riconosciuta solo parzialmente ed ai fini della sola ricostruzione di carriera (come personale di ruolo);

7. d'altro canto nel caso di specie non sussistono (né sono state esplicitate dal Legislatore italiano) le *ragioni oggettive* che giustificano un trattamento differenziato dei lavoratori a termine rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato su anzianità di servizio e ricostruzione carriera (v. clausola 4 del cit. Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70);
8. trattasi quindi di inadempimento dello Stato italiano di uniformarsi *in toto* ai suddetti principi della direttiva 1999/70, come meglio precisati nella citata sentenza, con conseguente immediata e diretta applicabilità della stessa direttiva nei rapporti tra privati e amministrazioni pubbliche anche in relazione agli istituti in oggetto;
9. il principio della diretta efficacia, a determinate condizioni, delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, con conseguente disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno non conforme, è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale 18 aprile 1991 n.168;
10. nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per la diretta applicabilità della direttiva in oggetto nell'ordinamento giuridico italiano; essa infatti impone disposizioni puntuali e stringenti, non sottoposte a condizioni, alle quali lo Stato italiano avrebbe dovuto dare attuazione entro il 31.7.2001;

Tanto premesso, il sottoscritto rivendica il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici - ivi comprese la progressione economica di anzianità, la ricostruzione di carriera e la partecipazione alle procedure selettive - dell'anzianità di servizio pre ruolo maturata, pari a complessivi anni _____ e mesi _____;

La presente vale ai fini interruttivi di qualsivoglia termine prescrizione e/o decadenziale e costituisce atto di formale messa in mora dell'amministrazione scolastica convenuta per il pagamento delle spettanze dovute

_____ \
